

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2024

Premesso che:

- in data 18 dicembre 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo decentrato del personale dell'area della dirigenza dell'ARS parte economica per l'anno 2024;
- in data 19 dicembre 2024, il Collegio dei revisori dei conti dell'ARS ha espresso parere favorevole riguardo la suddetta ipotesi di contratto e ne ha certificato positivamente la rispondenza ai profili di compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e la normativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Direttore-Commissario dell'ARS, con decreto n. 89 del 20.12.2024, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del predetto accordo;

In data 30 dicembre 2024, tra:

- la **delegazione di parte pubblica**, nella persona del suo Presidente:

Dott. Federico Gelli, Direttore-Commissario dell'ARS

Firmato

- le **Organizzazioni sindacali territoriali**, nella persona di:

Fulvia Damiani (Funzione pubblica CGIL)

Firmato

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale dell'area della dirigenza dell'ARS per l'annualità economica 2024.

PARTE ECONOMICA

Premessa

Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si applica al personale dell'area della dirigenza dell'ARS ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2024, dei criteri di ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 35 comma 1 lett. a) e dell'art. 8 del CCNL 2019-2021 del personale dell'Area delle Funzioni Locali (d'ora in avanti CCNL) sottoscritto in data 16/07/2024. Le parti, di comune accordo, stabiliscono di rinviare al prossimo anno la definizione delle altre materie oggetto di confronto o contrattazione di cui rispettivamente all'art. 34 e 35 del citato CCNL, al fine di consentire un approfondimento sulle novità più rilevanti introdotte dal nuovo contratto nazionale, dando atto che molti istituti sono regolati in continuità con la previgente disciplina.

Per l'anno in corso, le parti pertanto convengono che il presente contratto integrativo, relativo alla sola parte economica (ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. a) CCNL), ha durata annuale e che, per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo, continuano ad applicarsi le disposizioni del Contratto collettivo decentrato integrativo dell'ARS (parte normativa) 2021-2023, sottoscritto tra le parti in data 17 febbraio 2022, in quanto compatibili con le nuove disposizioni previste nel CCNL 2019-2021. Ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del citato CCDI 2021-2023, le cui disposizioni conservano comunque la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente, ovvero qualora ne sia data disdetta da una delle parti.

Le parti si impegnano ad avviare nei primi mesi del 2025 gli incontri per la trattazione delle materie di cui all'art. 34 e 35 del nuovo CCNL, dando atto che trovano fin da subito diretta attuazione gli istituti di automatica applicazione.

Articolo 1 - Costituzione Risorse Contrattazione

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito annualmente dall'ARS in conformità con quanto disposto dall'art. 57 del CCNL 2016-2018, con gli incrementi previsti dall'art. 39 del nuovo CCNL 2019-2021, nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle vigenti norme e di legge.
2. Il fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2024 è stato dunque costituito con Decreto del Commissario dell'ARS n. 87 del 17/12/2024, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un ammontare complessivo di € **138.316,90** di cui:
 - € 136.824,22 da risorse decentrate di parte stabile,
 - € 1.492,68 da risorse decentrate di parte variabile.

Art. 2 Destinazione delle risorse

1. I criteri generali di riparto del Fondo di contrattazione tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, sono definiti nel richiamato CCDI 2021-2023 (parte normativa) agli articoli 7, 8, 9 cui si fa integrale rinvio, in quanto compatibili con le nuove disposizioni del CCNL 2019-2021.
2. A decorrere dall'1/01/2024, il Fondo di risorse decentrate come costituito ai sensi dell'art. 1, pari a 138.316,90, è destinato:
 - a) per € 107.401,50 al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, nell'articolazione di cui al successivo articolo 3;
 - b) per € 30.915,40 corrispondente ad una quota pari al 22,35% del totale del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, al finanziamento della retribuzione di risultato, secondo le specifiche previste al successivo art. 5.

Art. 3 - Retribuzione di posizione

1. Le parti danno atto che il nuovo CCNL 2019-2021, all'art. 37, ha ridefinito l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione ex art. 54 CCNL 17/12/2020, incrementato di € 60,00 a partire dal 1° gennaio 2021 e, conseguentemente, ha rivisto i valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione, rideterminati nel valore minimo di € 12.722,67 e nel valore massimo di € 46.292,37.
2. Le parti, tenuto conto degli incrementi stabiliti dall'art. 37 del CCNL 2019-2021, nei limiti delle risorse presenti nel Fondo come sopra costituito, adeguano il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali, coperte e non coperte, esistenti presso ARS e secondo la vigente attribuzione degli incarichi dirigenziali.
3. Le parti prendono atto di quanto stabilito dall'art. 42 "Differenziazione della retribuzione di posizione" del CCNL 2019-2021, secondo cui "Nell'ambito dei valori minimo e massimo di cui all'art. 37, comma 6, la retribuzione di posizione è differenziata in base alla effettiva complessità e responsabilità delle posizioni dirigenziali affidate, in continuità con la previgente disciplina".
4. In conseguenza di quanto sopra descritto, la rappresentazione delle posizioni dirigenziali dell'ARS nell'anno 2024, con correlata individuazione delle relative retribuzioni di posizione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 37 del CCNL 2019-2021, è di seguito individuata:

Funzioni	n° posizioni dirigenziali	Retribuzione di posizione con incremento contrattuale CCNL 19-21
Dirigente Settore Sanitario	1	35.800,50
Dirigente Settore Risorse umane, organizzazione e bilancio	1	35.800,50
Dirigente Settore Determinanti socio-economici di malattia	1*	35.800,50
<i>Totale</i>	3	107.401,50

* n. 1 posizione vacante per aspettativa con diritto alla conservazione del posto

5. Le parti danno atto che a seguito del conferimento – a far data dal 01.01.2024 - dell'incarico di Coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia al dirigente del Settore Determinanti socio-economici di malattia e del suo conseguente collocamento in aspettativa con diritto alla conservazione del posto, la relativa posizione di “dirigente del Settore Determinanti socio-economici di malattia” rimane congelata fino al rientro in servizio del medesimo e le relative risorse sono mantenute entro l'importo complessivo del fondo di contrattazione destinato alla retribuzione di posizione di cui al precedente art. 2 comma 2.
6. L'importo di contrattazione destinato al finanziamento della retribuzione di posizione per l'anno 2024 tiene conto di tale circostanza.

Art. 4 – Risorse non utilizzate

1. Le parti danno atto che, in forza di quanto stabilito all'art. 57 comma 3, del CCNL dell'area della dirigenza e dall'art. 7 del CCDI 2021-2023, rispetto all'ammontare di risorse destinate alla retribuzione di posizione di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), le risorse che non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità – anche in forza dell'accantonamento previsto ai sensi del precedente art. 3 comma 5- potranno, a consuntivo, incrementare le risorse destinate al risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

Art. 5 - Retribuzione di risultato per l'anno 2024

1. Le risorse complessivamente disponibili per finanziare il fondo di retribuzione di risultato del personale dirigente dell'ARS per l'anno 2024, come determinate dall'art. 2 comma 2 lett. b), ammontano ad € 30.915,40.
2. Le parti danno atto che il fondo per la contrattazione decentrata garantisce almeno il 15% delle stesse al finanziamento della retribuzione di risultato.
3. Le parti danno atto che l'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2024, avviene ai sensi dell'articolo 9 del CCDI 2021-2023 (parte normativa), nel rispetto dell'art. 23 comma 1 del CCNL 2019-2021 secondo cui “*La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva*”,
4. Le parti concordano che ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCDI 2021-2023 (parte normativa) l'importo massimo a titolo di retribuzione di risultato attribuibile nell'anno a ciascun dirigente dell'ARS non può comunque eccedere la misura del 20 per cento del valore medio pro-capite delle risorse complessive destinate alle retribuzioni tabellari e di posizione dei dirigenti.

5. Ai fini della quantificazione dell'effettivo importo della retribuzione di risultato, nei limiti del valore massimo stabilito ai sensi del precedente comma, si tiene conto degli esiti della valutazione in applicazione del sistema di valutazione dell'ARS così come adottato dal Direttore dell'Agenzia con decreto n. 20 del 29/07/2016. Gli importi della retribuzione di risultato sono distribuiti in modo selettivo e nel rispetto del principio meritocratico in modo proporzionale agli esiti individuali del processo di misurazione e di valutazione delle performance.
6. Le parti danno atto che dato il numero dei dirigenti in servizio effettivo nell'anno 2024 non è superiore a n.5 e, pertanto, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del CCNL 2019-2021, non si applica la disciplina della differenziazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 23 comma 2 e seguenti del medesimo CCNL.
7. In caso di mancata erogazione in misura totale o parziale della retribuzione di risultato si applica quanto previsto dall'art. 7 del CCDI 2021-2023 fermo restando che eventuali risparmi conseguenti da valutazione negativa non potranno essere utilizzati e costituiscono economie di bilancio, al pari dei risparmi realizzati per la decurtazione del trattamento economico accessorio in caso di malattia.